

# LA TUTELA DELLA SALUTE NEL LAVORO SPORTIVO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2021

**Federico Laus**

Ricercatore a tempo determinato a) di Diritto Amministrativo nell'Università di Bologna

## Abstract

Il rapporto di lavoro sportivo è stato oggetto di recente rinnovata attenzione legislativa e giurisprudenziale, che pare mettere in parziale discussione l'inquadramento normativo ormai consolidatosi in oltre quarant'anni di vigenza della legge n. 91/1981. Sebbene la relativa entrata in vigore sia stata parzialmente rinviata all'1 gennaio 2023, è recentemente intervenuto il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. A differenza di quanto caratterizzava la disciplina precedente, la novella ha voluto disciplinare unitariamente la figura del lavoratore sportivo, secondo una nozione che intende superare la tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, estendendo le relative tutele giuslavoristiche e assistenziali a coloro che prima erano definiti dilettanti o professionisti di fatto. Il contributo intende richiamare i profili di novità, alla luce delle criticità della normativa previgente, verificando l'impostazione assunta in merito alla tutela della salute dello sportivo anche in altri ordinamenti nazionali.

Parole chiave: Lavoro sportivo, Tutela sanitaria, Professionismo, Dilettantismo

## Abstract

*The sports employment relationship has recently been the subject of renewed legislative and jurisprudential attention, which seems to partially question the regulatory framework which has now been consolidated in over forty years of the validity of law no. 91/1981. Although its entry into force has been partially postponed to 1 January 2023, Legislative Decree 28 February 2021, no. 36, laying down the reorganization and reform of the provisions on professional and amateur sports bodies, as well as sports work. Unlike what characterized the previous discipline, the novel wanted to regulate the figure of the sports worker as a unit, according to a notion that intends to overcome the traditional distinction between the professional and amateur sectors, extending the relative labor and welfare law protections to those who were previously defined amateurs. or professionals in fact. The contribution intends to recall the novelty profiles, in light of the criticalities of the previous legislation, verifying the approach taken on the protection of the health of the sportsman also in other national laws.*

Keywords: Sports work, Health protection, Professionalism, Amateuism

## 1. La disciplina del rapporto di lavoro sportivo: distinzione tra professionismo e dilettantismo

Il rapporto di lavoro sportivo è stato oggetto di recente rinnovata attenzione legislativa e giurisprudenziale, che pare mettere in parziale discussione l'inquadramento normativo ormai consolidatosi in oltre quarant'anni di vigenza della legge n. 91/1981, proponendo, tra l'altro, un ampliamento della tutela della salute dello sportivo.

Sebbene il d.l. n. 41/2021 ne abbia rinviato parzialmente l'entrata in vigore all'1 gennaio 2023, è recentemente intervenuto il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. A differenza di quanto caratterizzava la disciplina precedente, la novella ha voluto disciplinare unitariamente la figura del lavoratore sportivo, secondo una nozione che intende superare la tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.

La legge 23 marzo 1981, n. 91 recava, invece, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, quindi esplicitamente applicando la disciplina ivi contenuta, secondo una interpretazione letterale e rigorosamente restrittiva, ai soli sportivi professionisti intesi come tali gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Per contro, la normativa non si applicava agli sportivi dilettanti o professionisti di fatto, in quanto l'ambito di applicazione escludeva tutto ciò che ai sensi dell'art. 2 legge n. 91/1981 non rientrava nella nozione di professionismo. Risultano estranei alla disciplina "speciale" coloro che, pur esercitando l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolgono attività sportive con associazioni o federazioni non riconosciute dal CONI, oppure praticano sport per cui il CONI non ha riconosciuto un settore professionistico, nonché gli atleti che pur operando in discipline sportive rientranti tra quelle professionistiche, militino in campionati qualificati come dilettantistici.

Secondo la normativa del 1981, l'elemento dirimente ai fini della qualificazione dello sportivo come professionista o dilettante non è, quindi, (o meglio non solo) la prestazione resa (in termini di tempo, di onerosità, di modalità di svolgimento, di soggezione o meno al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro), bensì la pratica di uno sport definito "professionistico" dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Afferma, invece, l'art. 25 del d.lgs. 36/2021 che "è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29".

E ciò è ribadito all'art. 2, in merito alle definizioni, già precisava, alla lettera dd), che lavoratore sportivo è l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo".

Il presente elaborato interviene in una fase di transizione, nella quale risulta ancora vigente la legge del 1981, in attesa della definitiva attuazione e vigenza del d.lgs. 36/2021. Ci si scusa, quindi, preliminarmente, per l'impossibilità di individuare una reale cesura tra le due discipline. Di tale sovrapposizione e interregno occorre, quindi, tener conto nell'esposizione, non potendo escludere a priori un ulteriore rinvio del "passaggio di consegne" tra le discipline, anche in ragione dei numerosi adattamenti richiesti, tanto alle istituzioni pubbliche e sportive, quanto alle società sportive e ad agli sportivi.

### 1.1. Eccezioni e guarentigie nella vigenza della legge n. 91/1981

Con la normativa del 2021 si intende oltrepassare la definizione per esclusione e in via residuale dello sportivo dilettante, fino ad oggi oggetto di attenzione relativamente alle sue implicazioni previdenziali e contributive,<sup>1</sup> ma

<sup>1</sup> Sul rapporto di lavoro dilettantistico, tra gli altri, L. Colantuoni, *Il contratto sportivo dilettantistico*, in L. Colantuoni, *Diritto sportivo*, a cura di F. Iudica, Torino, 2020, p. 176 ss.; P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *ADL*, 3, 2006, p. 717; C. Zoli, *I meriti e le criticità della legge 91/1981 e la sua inapplicabilità al professionismo di fatto*, in *Rass. Dir. Ec. Sport*, 3, 2012, p. 536 ss.; G. Ianniruberto, *Sport e diritto del lavoro*, in *Foro It.*, 6, V, 2006; A. Bellavista, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1, 1997; F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 3, 2019; P. D'Onofrio, *Manuale operativo di diritto sportivo*, Rimini, 2007; G. Liotta, *La gratuità nello sport*, in A. Galasso, S. Mazzaresse (a cura di), *Il principio di gratuità*, Milano, 2008, p. 279; A. Magliaro (a cura di), *Sport e fisco*, Napoli,

escluso dall'applicazione della previgente legge n. 91/1981 e privato di una disciplina adeguata, in dubbia coerenza con le tutele costituzionalmente garantite ai rapporti di lavoro.

Il legislatore sostanzialmente disinteressandosi del settore dilettantistico ha tollerato -o non se ne è voluto curare- le sempre più frequenti sovvenzioni/retribuzioni mascherate sotto forma di rimborsi spese, pur disciplinando, sotto il profilo contributivo, i compensi corrisposti nell'esercizio di un'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, l'art. 67, comma 1, TUIR qualifica come redditi diversi, i redditi che

non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni [...] né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente", ed in particolare, alla lettera m, "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati [...] nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, [...] dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

E tale discriminazione tra atleti aventi il medesimo impegno si traduce in una esclusione dei dilettanti dalle tutele previdenziali assicurative e sanitarie contemplate nella legge del 1981. La configurazione delle somme percepite dai dilettanti nei redditi diversi, preclude, ad esempio, la possibilità di imporre i contributi previdenziali alle società e associazioni sportive dilettantistiche, così come stabilito dalle circolari INPS n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 21 del 30 gennaio 2003 e n. 42 del 26 febbraio 2003.

E ciò, nonostante anche gli sportivi dilettanti siano sottoposti alla medesima disciplina dell'ordinamento sportivo e in particolare federale, alla pari dei colleghi professionisti.

Ovviamente, sussistono numerose differenze tra le due categorie di sportivi circa la gestione dei contratti, come ad esempio la sola parziale soppressione del vincolo sportivo per i dilettanti contro la totale abolizione prevista dall'art. 16 della legge n. 91/1981 per i professionisti.<sup>2</sup> Tuttavia, il contenzioso concernente lo sport dilettantistico (e quindi la sua distinzione dallo sport professionistico) si è certamente occupato prevalentemente del tema dell'imposizione contributiva dei compensi erogati e percepiti in ragione dell'attività sportiva svolta.

Sul punto è intervenuto, oltre alla Giurisprudenza di merito e di legittimità, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare dell'1 dicembre 2016, prot. n. 1/2016, in tema di trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche. Le attività ispettive condotte, negli ultimi anni, dall'INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti del mondo sportivo, avevano spesso evidenziato l'utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR. Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare. In primo luogo, l'INL aveva ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell'art. 90 della legge n. 289/2002, nel d.l. n. 136/2004, nell'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel d.lgs. n. 81/2015, che

---

Editoriale Scientifica, 2018. Si veda, altresì, G. Allegro, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 171 ss.; G. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 13 ss.; F. Realmonte, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 371 ss.; M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, p. 95 ss.; D. Zinnari, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2007, p. 23 ss.; R. Carmina, *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2014; A. De Silvestri, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustiziasportiva.it*, 1, 2006.

<sup>2</sup> Sulla problematica si veda, ad esempio, L. Santoro, *L'atleta professionista di fatto*, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 75-76, che evidenzia una significativa differenza tra l'atleta professionista e il professionista di fatto consistente nella permanenza solo per quest'ultimo del vincolo sportivo, che comporta l'impossibilità di tesserarsi con altre società affiliate presso la stessa federazione per tutta la durata di efficacia del vincolo stesso.

costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla legge n. 91 del 1981 per lo sport professionistico. Dall'esame di tali norme emergeva la volontà del Legislatore di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro. Venendo al merito di tali rapporti l'Ispettorato poneva, preliminarmente, porre l'attenzione su due aspetti, quali la qualifica del soggetto che eroga il compenso e la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore. E l'applicazione della norma agevolativa, che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori, andava (e va) consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive; 2) che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Per principio generale il contribuente che vanti il diritto all'esenzione (o alla riduzione) contributiva deve provare la sussistenza dei requisiti necessari all'invocata esenzione.<sup>3</sup> In special modo, per quanto concerne i redditi diversi di cui all'art. 67 TUIR relativi ad attività sportive dilettantistiche, la società che voglia usufruire dell'esenzione deve dimostrare l'affiliazione al CONI come società dilettantistica (condizione necessaria ma non sufficiente<sup>4</sup>) e che l'attività dei collaboratori sia stata svolta nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nella accezione individuata dal legislatore con la novella normativa.<sup>5</sup>

Sul punto, il contenzioso previdenziale si è arricchito recentemente con la sentenza della Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, n. 41397, in tema di requisiti per l'esonero contributivo nell'attività sportiva dilettantistica.<sup>6</sup> In particolare, la Cassazione ha specificato che, al fine di accordare l'esonero contributivo, occorre prestare attenzione al requisito della non professionalità della prestazione resa in favore della società.

E l'analisi del contenzioso potrebbe estendersi anche a quello tributario, ove per escludere l'attività di una società sportiva dal novero delle attività sportive dilettantistiche, l'Amministrazione finanziaria deve esaminare in concreto le attività sportive effettivamente praticate nella struttura, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e le caratteristiche soggettive delle medesime.<sup>7</sup> E l'Amministrazione finanziaria ha il potere di disconoscere la qualifica di ente non commerciale di un'associazione sportiva dilettantistica e, conseguentemente, l'applicazione del regime fiscale di favore riservato a tali enti, in ragione dello svolgimento di (prevalente) attività

<sup>3</sup> Tra le altre, Cass sez. lav., n. 1157 del 18/01/2018 (ordinanza); Cass sez. lav., n. 16639 del 22/07/2014; Cass sez. lav., n. 18160 del 10/07/2018 (ordinanza).

<sup>4</sup> Così, Cass. ord. n. 10393/2018 e n. 23789 del 2016.

<sup>5</sup> Recentemente, così, Tribunale Firenze sez. lav., 24/09/2021, n. 628.

<sup>6</sup> Secondo la Corte, per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, comma 1 lett. m), che determina effetti eccezionali anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi contributivi le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (d.l. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, conv. in legge n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:

- le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR);

- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;

- le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;

- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)"

<sup>7</sup> Così, da ultimo, Comm. trib. reg., Cagliari, sez. V, 24/01/2022, n. 30.

commerciale nell'arco di un significativo lasso temporale che interessi più esercizi.<sup>8</sup> Ciò, peraltro, considerato che, ai sensi dell'art. 90 co. 18 della legge n. 289/2002, le associazioni sportive dilettantistiche non possono avere finalità di lucro né possono distribuire utili, anche in forma indiretta. Per tale ragione, la normativa riconosce una serie di agevolazioni ed esenzioni fiscali e contributive, in ragione dell'utilità sociale delle attività sportive dilettantistiche.

Emerge, quindi, che, in materia di onere contributivo e tributario, già sotto la vigenza della legge n. 91/1981, l'attenzione è stata rivolta al concreto svolgersi del rapporto e non solo a profili formali. Anche una parte della normativa nazionale non sembra dare peso alla distinzione tra attività professionistica e dilettantistica, considerato che l'art. 22 legge n. 189/2002, introducendo un nuovo comma 5-*bis* all'art. 27 d.lgs. n. 286 del 1998, ha stabilito che il requisito necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di carattere sportivo, consiste nello svolgimento di "un'attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita". La tutela, invece, del lavoratore sportivo è stata, invece, vincolata alla presenza di alcuni requisiti formali, senza poter indagare la natura reale del rapporto.

Tornando, quindi, alla disciplina del rapporto di lavoro sportivo, è la legge n. 91/1981 che ha prodotto la distinzione tra lavoratore sportivo professionista e dilettante, riservando la disciplina ivi contenuta ai soli lavoratori sportivi professionisti, intesi come coloro che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione di professionismo dalle federazioni sportive nazionali. Come detto, restano esclusi dilettanti e professionisti di fatto, oltre che gli amatori.

A prescindere, però, dalla qualificazione di dilettantismo e professionismo, la natura autonoma o subordinata del rapporto stesso può essere sempre verificata caso per caso, pur considerando la presunzione legale di subordinazione per lo sportivo professionista previsto all'art. 3 della legge 91/1981.

La legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, ha dettato regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente, all'art. 3, i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato. Per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici), la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro.<sup>9</sup> E, anche ove l'attività sia stata svolta a favore di una associazione dilettantistica, è comunque in ipotesi configurabile una prestazione di lavoro subordinato,<sup>10</sup> fermo restando il rilievo della normativa federale<sup>11</sup> e l'esigenza di una verifica in concreto degli elementi caratteristici del rapporto.

Peraltro, al di là della scarsa disciplina statale, la regolamentazione dei contratti di lavoro sportivo è variamente condizionata dalla normativa dell'ordinamento giuridico sportivo, in particolare federale, che spesso regola fattispecie lavorative atipiche per l'ordinamento statale ma solite nell'ordinamento sportivo e per questo meritevoli di specifica precettistica.<sup>12</sup> Ciò non toglie, tuttavia, che un intervento del legislatore fosse atteso per risolvere una tensione che nella disciplina dei rapporti di lavoro era ed è evidente e tangibile.

<sup>8</sup> Così, Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2021, n. 39789.

<sup>9</sup> In tal senso, Cassazione civile sez. lav., 08/09/2006, n.19275 e 18/12/1996 n. 11540.

<sup>10</sup> Cassazione civile sez. lav., 01/08/2011, n.16849

<sup>11</sup> Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi. In tal senso, Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1981 n. 4845. n. 4845/81, citata da Cassazione civile sez. III, 23/02/2004, n. 3545.

<sup>12</sup> Al proposito, attenta è l'analisi di M. Grassani, *L'allenatore dilettante non può essere lavoratore subordinato*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, II, 2, 2006, che accoglie positivamente la Sentenza della Corte di Appello di Venezia, sez. lav., 21 marzo 2006, n.

In merito alla richiesta di compensi per l'attività prestata da un atleta, non ha rilievo la circostanza che la disciplina del lavoro sportivo di cui alla legge n. 91 del 1981 ponga alcuni limiti allo svolgimento di prestazioni professionistiche, rimarcando una distinzione con gli sportivi inseriti in associazioni dilettantistiche, dal momento che, sul piano del trattamento, bisogna prescindere dalla qualificazione formale, dovendosi privilegiare la sostanza del rapporto e potendosi, quindi, ravvisare un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, ove l'attività sportiva sia remunerata a fronte di obblighi pari a quelli dei professionisti.<sup>13</sup>

La differenziazione tra le due categorie di lavoratori rileva anche in tema di lesioni personali, rispetto alle quali, se occorre durante una competizione agonistica fra squadre iscritte ad un campionato dilettantistico, deve escludersi l'infortunio sul lavoro e, quindi, la competenza del giudice del Tribunale, essendo invece competente il giudice di pace, quando l'atleta debba ritenersi dilettante senza che possa rilevare la diversa regolamentazione voluta dalle parti.<sup>14</sup> Ciò in quanto, vertendosi in tema di rapporti contrattuali, la competenza a conoscere in via giurisdizionale delle controversie che possono sorgere tra sportivi ed associazioni sportive dilettanti dovrà spettare al Giudice ordinario, competente per valore, e non più al Giudice del lavoro, sempre che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c.

La normativa, ormai prossima a divenire previgente, prevista dalla legge n. 91/1981 ha, infatti, creato una discriminazione del lavoratore sportivo dilettante sotto il profilo contributivo, previdenziale e di tutela della salute, nonostante l'assenza di distinzioni specifiche nel concreto svolgersi della prestazione.

Il d.lgs. 36/2021<sup>15</sup> ha inteso, quindi, superare tale distinzione affermando, come già ricordato, che sia lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva a fronte di remunerazione. La riforma rimuove la connotazione professionistica e dilettantistica rispetto al lavoratore sportivo, conservandola solo come aggettivo del settore in cui si svolge la prestazione. Le due categorie di lavoratori sportivi agonisti, quindi, ricevono una "reductio ad unum" almeno per quanto riguarda le principali guarentigie.

### 1.2. La disciplina della tutela della salute dello sportivo e il nuovo d.lgs. n. 36/2021

La tutela della salute è il principio ispiratore della normativa riguardante la tutela sanitaria dell'attività sportiva,<sup>16</sup> così come della normativa assistenziale e previdenziale: la normativa prevede, in particolare per gli sportivi professionisti (ma non solo) l'accertamento obbligatorio, preventivo e periodico, dell'idoneità all'esercizio della pratica sportiva.

In ambito sportivo, possiamo osservare che, in linea generale, tutti gli interventi legislativi in materia di tutela sanitaria hanno invariabilmente inteso far riferimento quasi esclusivamente a problemi riguardanti la prevenzione: ciò trova puntuale conferma nella disciplina della tutela sanitaria di cui all'art. 7 della legge 91/1981, da non confondersi con l'assistenza sanitaria fornita dal SSN che presenta caratteristiche peculiari e ambiti applicativi non immediatamente sovrapponibili.

Com'è noto, l'art. 7 della legge n. 91/1981, in combinato disposto con il d.m. 13 marzo 1995 (e successive modificazioni), sancisce che per ottenere l'autorizzazione federale allo svolgimento dell'attività professionistica degli sportivi, gli enti professionistici devono rispettare degli obblighi specifici previsti a tutela dell'atleta. In particolare, il riferimento è ai controlli periodici, alla scheda sanitaria e al certificato di idoneità allo svolgimento

---

173, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Belluno, affermando la non subordinazione del rapporto negoziale intercorrente tra una società dilettantistica ed un allenatore non professionista, rilevando l'importanza della normativa federale.

<sup>13</sup> Corte appello Ancona sez. lav., 12/06/2018, n. 260; al proposito, poi, Cass. civ., sez. L, sentenza n. 16849 del 01/08/2011.

<sup>14</sup> Cassazione penale sez. IV, 26/11/2015, n.9559. Nel caso specifico, rilevava il fatto che gli artt. 28 e 29 delle norme organizzative interne della FIGC (NOIF) attribuivano la qualifica di calciatori professionisti soltanto a coloro che militano nelle serie A, B e C, mentre i calciatori militanti nelle categorie inferiori dovevano reputarsi dilettanti.

<sup>15</sup> Tra i primi commenti, G. Agrifoglio, *Un momento dialettico tra ordinamento sportivo e ordinamento statale: la riforma in materia di lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1, 2021, pp. 169-199.

<sup>16</sup> Sul punto, si rinvia anche a C. Bottari, F. Laus, *Sport e tutela della salute*, in *Scritti in onore di Franco Pizzetti*, Napoli-Torino, 2020, pp. 451-475.

dell'attività agonistica. Tuttavia, tale disciplina non trova applicazione per gli enti sportivi dilettantistici per i quali è assente un obbligo di svolgere controlli periodici a tutela della salute dei propri atleti per il tramite di medici ricompresi nella propria struttura associativa, salvo diversa opzione, assolutamente discrezionale, operata dalla Federazione o dall'ente sportivo.<sup>17</sup> L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

A fronte del disinteresse normativo per la tutela sanitaria dei dilettanti, la Giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, che "l'assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell'associazione calcistica cui appartiene l'atleta dilettante, il quale, infortunatosi nel corso di un'azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento dei danni, lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria"<sup>18</sup> in quanto non sarebbe nemmeno presente una posizione di garanzia della Società di appartenenza, posizione di garanzia che eventualmente avrebbe riguardato esclusivamente l'organizzatore dell'evento sportivo (società ospitante la gara).

Si realizza, quindi, una disapplicazione nello sport dilettantistico di tutte quelle cautele poste a tutela della salute degli sportivi, senza una reale motivazione salvo quella di una discriminazione formale tra due categorie distinte non certamente per la tipologia di prestazione offerta dall'atleta o per il grado di rischio della specifica disciplina sportiva.<sup>19</sup>

Per contro, coerentemente con le garanzie costituzionali volte alla tutela della salute, la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, si applica, correttamente, ad ogni ambito agonistico sportivo.<sup>20</sup> Si pensi al tenore del previgente art. 9 di tale legge o al pari tenore dell'art. 586-bis c.p. ad esso sostituitosi nella repressione utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, genericamente intesi, prevedendo una pena aumentata se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

In tale contesto, quindi, è intervenuto il d.lgs. n. 36/2021, aggiornando tutele e garanzie del lavoratore sportivo, rimuovendo la distinzione tra sportivi dilettanti e professionisti, aggettivi conservati solo per distinguere due diversi settori sportivi.

Come ricordato dal Consiglio dei Ministri, nel comunicato stampa del 26 febbraio 2021, "il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo, dispone, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del 'lavoratore sportivo': per la prima volta si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico".

E la relativa legge delega, legge n. 86/2019<sup>21</sup>, disponeva all'art. 5 che il decreto legislativo attuativo perseguisse lo "scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro

<sup>17</sup> Sul punto, R. Carmina, *L'obbligo degli enti sportivi dilettantistici di tutelare la salute degli sportivi e i correlativi profili di responsabilità*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1, 2015.

<sup>18</sup> Tribunale di Napoli, 29/01/1996.

<sup>19</sup> Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il Consiglio federale della FIGC in data 26 aprile 2022 ha adottato le norme che consentiranno l'introduzione del professionismo nella Serie A Femminile a partire dalla stagione sportiva 2022/23. Per comprendere l'impatto della discriminazione, che ancor più si è verificata nelle competizioni femminili rispetto alla qualificazione come dilettanti, in tale occasione, Carolina Morace ha così commentato: "Cosa cambia? Le tutele: in caso di maternità, ma anche di assistenza e previdenza. Io ho le ginocchia rovinare, avrei avuto diritto alla pensione dopo tanti anni di professionismo. E avrei avuto la pensione e sicuramente dei punti per l'invalidità" ([https://www.adnkronos.com/calcio-femminile-si-al-professionismo-svolta-da-1-luglio\\_4ef5Vc7JYWbQaHCx95BQyW?refresh\\_ce](https://www.adnkronos.com/calcio-femminile-si-al-professionismo-svolta-da-1-luglio_4ef5Vc7JYWbQaHCx95BQyW?refresh_ce)).

<sup>20</sup> Peralto, conformemente alla politica di lotta al doping promossa dall'Unione Europea, in particolare con la Comunicazione della Commissione, recante Piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport [COM(99) 643 def. dell'1.12.1999] e le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 10 maggio 2012, sulla lotta contro il doping nello sport dilettantistico (2012/C 169/03), la cui importanza è sottolineata anche nel Libro bianco sullo sport, COM(2007) 391 def., dell'11.7.2007.

<sup>21</sup> Tra i primi commenti al riguardo, P. D'Onofrio, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti attuativi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 6, 2021, pp. 2131-2147.

sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport”. Inoltre, in tale articolo si imponeva il riconoscimento “del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale”.

Come previsto dall’art. 25 del decreto 36, è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali, intese, ai sensi del successivo art. 29, come prestazioni offerte da coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Il lavoratore sportivo, poi, ricorrendone i presupposti può svolgere attività costituente oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, a seconda del concreto svolgersi del rapporto.

Interessante, al riguardo, da approfondire certamente in altra occasione dopo che le Federazioni avranno individuato il modello contrattuale da adottare e un accordo sotto il profilo economico, è l’inserimento tra i lavoratori sportivi interessati dalla riforma, dei direttori di gara, rispetto ai quali andranno svolte opportune valutazioni, considerato che frequentemente l’arbitro svolge parallelamente una professione diversa, del tutto estranea al settore sportivo, comunque astrattamente compatibile con il lavoro del giudice di gara. Non v’è dubbio che, ad esempio, proprio per lo svolgimento di impieghi paralleli, anche tale categoria lavorativa sia sensibile al tema della tutela previdenziale in caso di infortunio, con ogni implicazione in termini di indennità per inabilità, anche solo parziale, al lavoro.

Gli articoli successivi disciplinano, tra l’altro, specificamente il rapporto di lavoro subordinato sportivo (art. 26), con approfondimento sul Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (art. 27), e la normativa generale ad esso applicabile.

Tuttavia, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto e indifferentemente in favore di tutti i lavoratori sportivi, senza distinzione tra professionisti e dilettanti, il decreto, all’art. 32, prevede che l’attività sportiva dei lavoratori sportivi individuati all’articolo 25<sup>22</sup> sia svolta sotto controlli medici. Viene previsto un sistema di controlli sanitari da strutturarsi con d.P.C.M. (ancora *in fieri*), che preveda anche l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

Tale scheda sanitaria dovrà essere istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata.

Senza alcuna discrezionalità concessa alle Federazioni circa l’applicabilità del relativo onere ai soli settori professionisti,<sup>23</sup> l’istituzione e l’aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l’autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell’attività dei lavoratori sportivi.

Si tratta di una innovazione che consentirà una tutela della salute dello sportivo, non più discriminata a sfavore degli sportivi dilettanti, con oneri a carico delle società e associazioni sportive relativamente ai lavoratori subordinati.

Il decreto estende espressamente, poi, a tutti i lavoratori sportivi le norme in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. In particolare, l’art. 33, comma 2, dispone che l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo debba essere certificata da un

<sup>22</sup> Ossia l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

<sup>23</sup> Al proposito, si ricorda che la FIGC attualmente disciplina la tutela sanitaria nelle NOIF (art. 43), che prevedono per i tesserati di ogni Società (indipendentemente dallo svolgimento di attività dilettantistica o professionistica) l’obbligo di sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva, limitando però la scheda sanitaria ai professionisti.

medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali e che trovi applicazione nel settore sportivo la sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo affidata al medico competente, come previsto all'art. 2, co. 1, lettera h), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, è significativo che l'art. 33, comma 2, disponga che, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applichi la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Considerate le premesse del decreto e la giurisprudenza precedente in materia, l'estensione della normativa previdenziale e in tema di infortuni, ai dilettanti rappresenta un elemento di rottura con il passato, che andrà armonizzato nella fase attuativa, una volta entrato in vigore il decreto e intervenuti i regolamenti previsti dalla normativa del 2021, anche mediante i necessari adeguamenti delle discipline interne alle Federazioni.

Sempre a tutela dei lavoratori sportivi, dilettanti o professionisti, ma limitatamente ai rapporti subordinati (salvo una parziale apertura alle co.co.co.), sono previste norme in punto all'assicurazione contro gli infortuni (art. 34) ed al trattamento pensionistico (art. 35).

In particolare, sebbene da integrarsi con almeno un decreto ministeriale che definirà l'obbligo assicurativo specifico, i lavoratori subordinati sportivi saranno sottoposti all'obbligo assicurativo ex d.P.R. n. 1124/1965, anche qualora vigessero previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Inoltre, i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, per il quale è previsto il cambio di denominazione in Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a significare il mutamento di prospettiva.

Emerge, nel complesso, una riforma del lavoro sportivo sia sotto il profilo previdenziale, sia sotto il profilo delle garanzie in merito a tutela sanitaria del lavoratore.

Non v'è dubbio che occorra attendere la piena entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 e dei regolamenti ivi annunciati, per comprendere e verificare la concreta traduzione applicativa della riforma e anche appurare la reale accoglienza del settore.

## **2. La tutela della salute nel rapporto di lavoro sportivo all'estero è già più ampia? Brevi osservazioni sulla disciplina spagnola**

La riforma del rapporto di lavoro sportivo costituisce una novità o una tardiva adesione all'impostazione già presente in altri ordinamenti vicini? Come viene gestita la tutela della salute dello sportivo?

La tutela sanitaria all'estero appare da tempo estesa ad un nucleo di sportivi ben più ampio di quello coinvolto, sino al d.lgs. 36/2021, dalla disciplina italiana.

In Spagna, vige il real decreto 1006/1985, del 26 giugno 1985,<sup>24</sup> con il quale si regola il rapporto lavorativo speciale degli sportivi professionisti.

Contrariamente a quanto previsto nella normativa italiana, tuttavia, la natura professionistica o dilettantistica dello sportivo non dipende dalla qualificazione del settore sportivo o della società sportiva, ma solo dal reale svolgimento del rapporto lavorativo.

L'articolo 1<sup>25</sup> precisa l'ambito applicativo del real decreto, limitato agli sportivi professionisti, intesi come coloro che, in virtù di un rapporto stabile, avente carattere regolare, si dedicano volontariamente alla pratica

<sup>24</sup> Real decreto 1006/1985, 26 giugno, "por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales", *BOE*, n. 153, 27/06/1985. Referencia: BOE-A-1985-12313

<sup>25</sup> Artículo 1. Ambito de aplicación.

Uno.— El presente Real Decreto regula la relación especial de trabajo de los deportistas profesionales, a la que se refiere el artículo segundo, número uno, apartado d) del Estatuto de los Trabajadores.

Dos.— Son deportistas profesionales, quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución.

Quedan excluidos del ámbito de esta norma aquellas personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva. [...].

sportiva per conto e nell'ambito di una organizzazione o direzione di una società o ente sportivo a fronte di una remunerazione.

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione della normativa coloro che esercitano la pratica sportiva nell'ambito di una società sportiva, ricevendo dalla stessa solo il rimborso delle spese derivanti dalla loro pratica sportiva.

Alla luce di tale differenziazione, decisamente più giustificata rispetto a quella adottata in Italia, allo sportivo professionista viene applicato, tra l'altro, l'art. 4 del Estatuto de los Trabajadores,<sup>26</sup> ivi compreso il diritto all'integrità fisica e ad una adeguata politica di prevenzione dei rischi sul lavoro.

Tuttavia, è in virtù del real decreto 287/2003<sup>27</sup> che viene estesa (o, meglio, confermata) l'applicazione del regime generale di previdenza sociale e tutela della salute dei lavoratori prevista dalla Ley General de la Seguridad Social, agli sportivi professionisti, per garantire la certezza di uniformità all'interno del settore sportivo, in parte disomogeneo a causa dello stratificarsi di regolamenti settoriali.<sup>28</sup>

L'azione di tutela della salute degli sportivi è stata poi integrata dalla Ley Orgánica 3/2013,<sup>29</sup> che ha inteso promuovere la salute dello sportivo, a prescindere dalla sua qualificazione e dal rapporto contrattuale, mediante azioni pubbliche finalizzate ad assicurare che la pratica sportiva sia svolta nelle migliori condizioni per la salute degli atleti, nonché per prevenire le conseguenze dannose che possono derivare dall'attività sportiva, soprattutto negli sport ad alta competizione.

Tale normativa è ora stata aggiornata, con abrogazione parziale della stessa Ley del 2013, dalla Ley Orgánica 11/2021<sup>30</sup>, più specificamente dedicata alla lotta al doping. Si tratta di una normativa simile, nella struttura e nel fine, alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante in Italia la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

Restano, invece, vigenti le parti della Ley 3/2013 contenute nel capitolo III, denominato Protección de la salud, in base al quale si affida la politica di tutela della salute dello sportivo al Consiglio superiore dello sport (Consejo Superior de Deportes), che tra l'altro viene investito di funzioni di monitoraggio e di promozione della salute e di prevenzione dei rischi, oltre al compito di individuare i casi di obbligatorietà dei controlli sanitari per sportivi al fine di ottenere l'accreditamento federale, a prescindere dalla natura del rapporto e della qualificazione dello sportivo come professionista. La Ley impone, poi, discipline specifiche per sportivi professionisti e di alto livello.

A immagine della tessera sanitaria del Sistema Nacional de Salud, viene poi prevista, all'art. 49, la Tarjeta de salud del deportista, quale documento rilasciato dal Consejo Superior de Deportes a coloro che hanno specificamente riconosciuto la qualifica di atleta di alto livello o sono contrattualmente riconosciuti come atleti professionisti, nonché al resto degli atleti federati nell'ambito delle specifiche accordi presi a tal fine dalle federazioni sportive spagnole.

Scopo della tessera sanitaria è disporre della migliore informazione possibile da parte dell'atleta e del personale medico che la gestisce, al momento di decidere la cura applicabile per un disturbo dell'atleta stesso, come sede di confluenza di flussi informativi utili per la protezione della salute dello sportivo.

<sup>26</sup> Real decreto legislativo 2/2015, 23 ottobre, "por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

<sup>27</sup> Real decreto 287/2003, 7 marzo, "por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social a los deportistas profesionales", *BOE*, n. 84, 08/04/2003.

<sup>28</sup> Precisa, al proposito, la premessa del Real Decreto 287/2003: "Si bien en virtud de ese carácter laboral de la relación de los deportistas profesionales hubiera podido deducirse la inclusión directa en el campo de aplicación del Régimen General, al amparo de lo previsto en el apartado 1 del artículo 97 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, lo cierto es que la incorporación de los diferentes grupos de deportistas se ha venido produciendo de manera gradual por medio de sucesivas normas reglamentarias. Así ha sucedido con respecto a los ciclistas profesionales y a los jugadores profesionales de baloncesto y de balonmano.

Existiendo en el momento presente diversos colectivos de deportistas profesionales pendientes de la aludida integración, parece oportuno con respecto a éstos, y en aras de una economía normativa y por motivos de seguridad jurídica, hacer coincidir en una única norma la integración de todos ellos en el Régimen General de la Seguridad Social, en lugar de continuar espaciando la integración, dando origen a sucesivos reales decretos de contenido coincidente".

<sup>29</sup> Ley Orgánica 3/2013, 20 giugno, "de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva".

<sup>30</sup> Ley Orgánica 11/2021, 28 dicembre, "de lucha contra el dopaje en el deporte".

Infine, la Ley attribuisce all'Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte il compito di stabilire programmi specifici di monitoraggio dei parametri biologici per controllare che la pratica sportiva venga svolta in condizioni sicure e senza pratiche dopanti.

La Tarjeta sanitaria, peraltro, è stata in Spagna intesa anche come strumento di monitoraggio della salute dello sportivo avrebbe consentito un rapido riscontro dei valori tipici del doping ematico oltre all'emersione di ogni valore sentinella.

La normativa spagnola, sin dal principio, ha inteso estendere tale normativa di protezione della salute dello sportivo ad una platea più ampia rispetto a quella coperta in Italia prima del d.lgs. 36/2021. Ciò, ovviamente, in ragione della stessa definizione di sportivo professionista, molto diversa, come detto, da quella ancor'oggi vigente in Italia.

### 2.1. ...e sull'esperienza francese

In Francia, invece, come da tradizione, anche il settore sportivo è disciplinato in forma codicistica, nel Code du sport, peraltro recentemente modificato dalla LOI n° 2022-296<sup>31</sup> che ha inteso estendere e promuovere l'accesso allo sport in tutto il territorio francese e a tutta la cittadinanza, e precedentemente integrato, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, dalla Loi n° 2015-1541,<sup>32</sup> finalizzata a proteggere gli sportivi di alto livello e professionali e a garantire la loro situazione giuridica e sociale.

L'impostazione francese fa sì che la maggior parte della disciplina, nonostante le modificazioni intervenute, sia comunque contenuta nel Code du sport, cui occorre far riferimento per ogni profilo del settore sportivo.

In linea generale, ai sensi dell'art. 1. 222-2, la disciplina in tema di sport professionistico, contenuta dall'art. 1. 222-2-1 all'art. 1. 222-2-8 si applica all'atleta professionista stipendiato, definito come qualsiasi persona la cui attività retribuita sia l'esercizio di un'attività sportiva in un rapporto giuridico di subordinazione con un'associazione sportiva o una società sportiva.

Inoltre, la medesima disciplina si applica al preparatore atletico professionista, inteso come qualsiasi soggetto la cui attività principale retribuita sia quella di preparare e vigilare sull'attività sportiva di uno o più sportivi professionisti stipendiati in rapporto giuridico di subordinazione con una associazione sportiva o con una società sportiva e titolare di un diploma, titolo professionale o certificato di qualificazione.

Come espressamente previsto dall'art. 1. 222-2-1 del Code du sport, agli atleti professionisti stipendiati e agli allenatori professionisti stipendiati è applicabile il Code du travail, recante la normativa giuslavoristica, salvo poche eccezioni, ivi compresa la tutela della salute dello sportivo.

In attuazione dell'art. 1. 4624-2 del Code du travail, spetta al club far effettuare una visita medica prima che il giocatore firmi il contratto di lavoro. Oltre alla visita medica di idoneità, il club deve garantire che il giocatore benefici del monitoraggio medico del suo stato di salute fisico e mentale fino alla scadenza del suo contratto di lavoro.<sup>33</sup>

Al di là della situazione previdenziale e giuridica del lavoratore sportivo, la disciplina della tutela della salute dello sportivo, contenuta nel Code du sport, è particolarmente estesa e complessa, riunendo profili generali e aspetti di estremo dettaglio, oltre al complesso di norme dedicate alla lotta al doping. Nello specifico, alla tutela sanitaria il Codice dedica il titolo III, della parte legislativa, intitolato *santé des sportifs et lutte contre le dopage* (artt. da L230-1 a L232-31).

Con riguardo agli sportivi in genere, per le discipline che presentino specifici vincoli, il rilascio o il rinnovo della licenza nonché la partecipazione alle competizioni sono subordinati alla produzione di certificato medico di durata inferiore ad un anno che stabilisca l'assenza di controindicazioni alla pratica la disciplina interessata, ai sensi dell'art. L231-2. Il rilascio di tale certificato è subordinato al completamento di una specifica visita medica,

<sup>31</sup> Loi n° 2022-296 del 2 marzo 2022 "visant à démocratiser le sport en France".

<sup>32</sup> Loi n° 2015-1541 del 27 novembre 2015 "visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale".

<sup>33</sup> In questo senso, l'art. 611 della Charte du football professionnel e l'art. 5.3.4. b) 1 della Convention collective du rugby professionnel.

le cui caratteristiche sono stabilite con ordinanza dei ministri competenti per la salute e lo sport, descritta ampiamente all'art. A231-1.

Il Code du sport, all'art. L321-4-1 prevede che le federazioni sportive delegate sono ora tenute a stipulare contratti di assicurazione personale a beneficio dei propri licenziatari iscritti all'albo degli atleti di alto livello, a copertura dei danni fisici a cui la loro pratica sportiva potrebbe esporli, salvo che non risultino già coperti da altre analoghe garanzie. Un atleta di alto livello (*sportif de haut niveau - SHN*) è un atleta iscritto nell'elenco degli atleti di alto livello del Ministero responsabile dello sport, su proposta di ciascuna federazione, ai sensi dell'art. R221-1, che concorre al lustro della nazione francese e alla promozione dei valori dello sport.

L'inserimento in tale lista comporta alcune conseguenze in termini di tutela sanitaria e monitoraggio dei valori dell'atleta. In particolare, l'atleta di alto livello è soggetto a monitoraggio medico longitudinale, ed è soggetto a controllo rafforzato nell'ambito della lotta al doping.

In particolare, l'iscrizione nella lista, necessaria per poter partecipare a competizioni qualificate come di alto livello, non può avvenire se lo sportivo non è stato oggetto di visite mediche definite dal Ministero della Salute, ed i cui risultati sono stati trasmessi all'atleta e ad un medico incaricato dalla federazione.<sup>34</sup>

In particolare, gli atleti di alto livello devono sottoporsi ad un elettrocardiogramma a riposo e ad una visita medica effettuata da un medico sportivo comprendente: a) un esame clinico con interrogatorio ed esame fisico; b) una valutazione dietetica e consigli nutrizionali; c) una valutazione psicologica volta a rilevare le difficoltà psicopatologiche che possono essere collegate alla pratica sportiva intensiva; d) ricerca indiretta di uno stato di sovrallenamento.<sup>35</sup>

Ulteriori disposizioni in materia sono poi contenute nelle numerose carte (*chartes*) delle discipline sportive professionistiche.

Il quadro normativo muta da paese a paese, ma emerge senz'altro una crescente attenzione alla tutela della salute dello sportivo e alla promozione della salute mediante lo sport, individuato come esempio per la cittadinanza, nonché una specifica attenzione alla professione sportiva, cui gli ordinamenti devono prestare adeguate tutele, adeguate ai rischi specifici connessi anche alla pressione cui viene sottoposto il fisico degli atleti.

---

<sup>34</sup> In tal senso, art. R. 221-2, co. 5, Code du sport.

<sup>35</sup> Così, art. A. 231-3, Code du sport.